



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 52/22

ROMA, 2/03/2022

Assegno Unico ed effetti sulla disciplina di ANF e AF. Circolare INPS n. 34/2022

Roma 02 marzo 2022_Si informa che l'INPS ha pubblicato la circolare n. 34/2022 (All. n.1), che fornisce le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti delle nuove disposizioni - derivanti dall'istituzione dell'**Assegno unico e universale** di cui al decreto legislativo n. 230/2021 - sulla disciplina previgente **dell'Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari (AF)**.

L'Assegno unico e universale. Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, in attuazione della legge delega n. 46/2021, ha istituito dal 1° marzo 2022 l'Assegno unico per i figli a carico, attribuito ai nuclei familiari in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Ai fini dell'Assegno unico il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero, senza limite di età qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti. Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti. Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari. A partire dal 1° marzo 2022 non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico; continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti.

Percettori di NASpl. I lavoratori ai quali viene riconosciuta la NASpl, se le condizioni familiari e di reddito lo consentono, l'Istituto provvede a erogare gli Assegni per il nucleo familiare dietro richiesta dell'interessato. La domanda degli Assegni per il nucleo familiare di norma è presentata contestualmente alla domanda per l'indennità di

disoccupazione NASpl, ma può essere presentata anche in un momento successivo. Per periodi a partire dal 1° marzo 2022 potranno essere presentate domande di ANF su NASpl esclusivamente per percettori appartenenti a nuclei familiari senza figli. Per la prestazione NASpl percepita nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno, invece, essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni previgenti, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.

Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA. Per periodi fino al 28 febbraio 2022 potranno essere presentate le domande di ANF per i nuclei con figli, laddove sussistano le previste disposizioni normative in materia di cui al decreto-legge n. 69/1988. Per periodi dal 1° marzo 2022, diversamente, potranno essere presentate solo domande di ANF sulle integrazioni salariali e/o sulle prestazioni sostitutive della retribuzione, per i nuclei senza figli, nelle previste condizioni di diritto alle prestazioni ANF.

Ai lavoratori destinatari dell'assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dai Fondi di solidarietà (compreso FSBA), spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), la predetta tutela sarà riconosciuta in relazione ai soli nuclei familiari senza figli in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo n. 230/2021, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

All. n.1: Circolare INPS n. 34/2022